



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Disegno di legge concernente "Destinazione di risorse per le progressioni professionali del personale del comparto dei dipendenti dell'Amministrazione, degli enti e delle agenzie regionali".

Testo ddl

Art. 1

Risorse per le progressioni professionali

1. Al fine di adeguare le modalità di alimentazione dei fondi per le progressioni professionali del personale dell'Amministrazione, degli enti e delle agenzie regionali a quelle previste dai contratti nazionali di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, le somme corrispondenti agli incrementi di livello retributivo, conseguiti dai dipendenti mediante procedure di progressione professionale finanziate con le risorse dei relativi fondi, sono riassegnate a detti fondi a seguito della cessazione dal servizio a qualunque titolo dei dipendenti che ne abbiano fruito.
2. In attuazione del comma 1, a valere sul "Fondo da ripartire per gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva" del Bilancio della Regione 2010 – 2012 (UPB S01.02.003) sono destinate alle progressioni professionali risorse pari ad € 3.236.000, in corrispondenza delle cessazioni intervenute sino al 31.12.2009, e risorse aggiuntive pari ad € 3.312.000 per consentire in misura più ampia le progressioni aventi decorrenza dal 1.1.2010, anche a parziale compensazione della soppressione di ogni altra decorrenza anteriore prevista dal contratto collettivo.
3. Le risorse di cui al comma 2, nonché quelle già sussistenti nei fondi per le progressioni professionali dell'Amministrazione, degli enti e delle agenzie sono conservate nel conto dei residui, sino al 31.12.2011, in deroga all'art. 60 della legge regionale 2.8.2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione).
4. Le risorse di cui ai commi 2 e 3 sono utilizzate per l'attuazione delle progressioni professionali, previste dal contratto collettivo vigente, i cui criteri applicativi sono definiti in sede di contrattazione regionale anziché in quella integrativa, limitandone la decorrenza dal 1.1.2010.
5. Gli enti soggetti all'applicazione della legge regionale n. 31 del 1998, i cui oneri di funzionamento gravano su risorse proprie, provvedono a quantificare le risorse da destinare alla finalità dei commi 1 e 2 attenendosi ai criteri e ai parametri utilizzati per il personale dell'Amministrazione, degli enti e delle agenzie regionali.